

Comune di
RONCEGNO TERME
Provincia di Trento

**Nota integrativa
al bilancio di
previsione
2017 / 2019**



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2017-2019.

Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi. In particolare, la nota è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2017-2019 rappresenta un importante punto di svolta nella rappresentazione delle partite relative alle entrate e spese dell'Ente a seguito della entrata a regime del nuovo sistema contabile armonizzato. La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali - TUEL). L'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione.

A differenza dell'anno 2016, per il quale vigevano le nuove regole contabili ma solo gestionali, mentre per quanto riguarda la struttura, le variazioni si sono mantenute le vecchie regole, dal 2017 la proposta di bilancio viene redatta in base alle nuove disposizioni contabili, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico - gestionale.

Le più importanti sono:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica redatto per la prima volta in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2017-2019;
- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento 2017 (nel 2016 le previsioni di cassa sono state elaborate al solo fine conoscitivo);
- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
- I nuovi principi contabili, in primis quello della competenza finanziaria potenziata, i quali comportano, oltre alla nuova regola per la disciplina delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia nell'anno in cui sono esigibili), la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo

Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale (per il Comune di Civezzano la contabilità economico patrimoniale verrà attivata con l'esercizio finanziario 2019).

La struttura del bilancio è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente; la spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai precedenti programmi contenuti nel bilancio, che potevano essere scelti dall'Ente, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Per la redazione del bilancio di previsione 2017/2019 è stata effettuata una puntuale verifica delle voci di spesa e entrata in coerenza con la classificazione prevista dal D.lgs. 118/2011. Tale puntuale verifica e riclassificazione rende non confrontabili in particolare nella parte spesa i dati 2016 con i dati 2017.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)” (D.lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- i documenti del sistema di bilancio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (principio n.1 - Annualità);
- il bilancio è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (principio n.2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. (principio n.3 – Universalità; principio n. 5 - Veridicità e attendibilità; principio n.9 – Prudenza);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (principio n.4 - Integrità).
- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il

contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma);

- Nel definire gli stanziamenti del nuovo documento contabile è stata considerata la continuità dell'attività gestionale, per cui esiste un legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e le previsioni di bilancio. Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile (principio n.10 – Coerenza e principio nr. 11 - Continuità).

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione ecc..
<http://www.comune.roncegnoterme.tn.it/content/view/1331/197/>

PRINCIPI CONTABILI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019 ed annexi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annexi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

- principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
- principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
- principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e,

- parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
- principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento; un'informazione contabile è attendibile se è scelta da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
- principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
- principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
- principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
- principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati

- debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
- principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
- principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocultatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
- principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
- principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
- principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
- principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la

contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

EREDITÀ CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadri sottoriportati evidenziano il risultato di amministrazione prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui dell'ultimo esercizio chiuso (dopo il riaccertamento straordinario dei residui) e il risultato di amministrazione presunto per l'esercizio in corso.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio. Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto 2015 e il risultato presunto 2016, come di seguito riportati, non alterano il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DA TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

L'AVANZO VINCOLATO

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili

sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni,dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da evidenza dei vincoli e degli accantonamenti posti al risultato di amministrazione 2016, nei seguenti prospetti:

Risultato di amministrazione a rendiconto 2015 e dopo il riaccertamento straordinario dei residui

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		€ 503.135,86
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	€ 112.949,36
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	(+)	€ 267.576,61
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	€ 3.474.733,35
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	€ 4.446.832,26
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7)	(+)	€ 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g) = (e)-(d)+(f) (2)	(-)	€ 972.098,91
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2016 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a)-(b) + (c) - (d)+ (e) + (f)-(g)		€ 657.763,11

Risultato di amministrazione 2016 presunto

I) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:	
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	503.652,55
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	0,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2015	4.740.603,93
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	5.390.666,60
- Variazioni dei residui attivi già verificatisi nell'esercizio 2016	3.636.438,51
+ Variazioni dei residui passivi già verificatisi nell'esercizio 2016	4.716.101,87
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	962.653,24
+ Entrate che prevede di accreditare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
- Spese che prevede di imprevedere per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	0,00
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	962.653,24

2.1

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari indici previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire un indizio che rivelà la solidità delle finanze o l'assenza di una condizione di pre-dissesto. La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. La tabella sotto riportata evidenzia i parametri di deficitarietà come rilevati dalla relazione dei Revisori dei conti al Conto consuntivo 2015.

Sulla base alle informazioni al momento disponibili, la situazione è tale da non alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);		X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;		X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;		X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	X	
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione, forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 dell'etu;		X
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;		X
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 25 della L.P 3/2006;		X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'i per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	X	
10) Riplano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	X	

EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibri finanziari e principi contabili

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - *Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - *Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Il pareggio di bilancio è stato ottenuto senza applicazione di avanzo in considerazione dei ristretti limiti dettati dalla normativa relativa al vincolo di finanza pubblica.

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata, gli impegni sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

La tecnica contabile con la quale si applica questo principio, prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi). Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed

esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinvia al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata ad esercizi successivi.

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti sulla base dell'analisi di serie storiche. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

Comune di Roncagno Terme – Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2017-2019

COMUNE DI RONCAGNO TERME Provincia di Treviso
QUADRO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

ENTRATI	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO	2018	2019	2018	2019
					BALANCI 2017	BALANCI 2017	BALANCI 2017	BALANCI 2017
Fondo di cassa previsto all'aperto dell'esercizio	242.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L'obbligo minimo preventivo di amministrazione								
Fondo pluriennale versabile:								
Titolo 1 - Fondo corrente di natura ordinaria	579.467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Fondi per impianti e servizi								
Titolo 3 - Fondi strutturati								
Titolo 4 - Fondi in corso esigibili								
Titolo 5 - Fondi da riduzione di attività finanziarie								
Titolo 6 - Fondi erogabili finali								
Titolo 7 - Autonomizzazioni da versare immobiliare/consimile								
Titolo 8 - Fondi per versi di tasse e perdite di giro								
Totale	8.147.467,90	4.903.148,23	7.207.087,63	1.019.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.390.125,63	5.813.306,86	7.207.087,63	1.019.946,92				
Fondo di cassa finale preventivo	242.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d’azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell’ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell’esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

Il conseguimento dell’*equilibrio di parte corrente*, è raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate ad esercizi futuri. Il prospetto mostra le poste che compongono l’equilibrio corrente.



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

ECONSUMO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
PIREDO DI VERSAMENTO DELL'ESCUSSIONE	PIREDO DI VERSAMENTO DELL'ESCUSSIONE			
	205.645,15	0,00	-0,00	0,00
A) Fondi per versamento voci d'esercizio di natura per spese correnti.	(+)	0,00	0,00	0,00
A.A.) Recupero delle entrate di amministrazione esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Fondi bilancio 1 (0,00 - 2 (0,00 - 3 (0,00	(-)	2.000.944,40	2.000.944,40	2.000.944,40
di cui per versamento anticipato di prezzi:		0,00	0,00	0,00
C) Fondi bilancio 4 (0,00 - Credito riserva agli investimenti direttamente destinati al versamento dei premi da enti pubblici e amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Salvo Tasse I (0,00 - Spese varie:	(+)	2.000.944,40	2.000.944,40	2.000.944,40
di cui:				
- Imballo, pulizia, manutenzione e rinnovo:		0,00	0,00	0,00
- Imballo, spedite di ditta/Altri esigenze:		0,00	0,00	0,00
E) Spese Traslochi 2 (0,00 - Abit. trasferimento in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Traslochi 4 (0,00 - Onere di cessione netto tra due enti e premio obbligazionario	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per versamento anticipato di prezzi:		0,00	0,00	0,00
di cui: Fondi amministrazione di liquidità (DOL 35/2017 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
G) Riserve Risale (C/R/ALIAS+B/C/B/E/F)		0,00	0,00	0,00
ALTE POSSE DIFFERENZIALI PER ACCIUSIONE PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'ECONSUMO EN ARTICOLO 182, COLUMMA 6, DEL TESTO UNICO DELL'LEGGI SULL'EDUMICAMENTO DEI ENTI LOCALI				
H) Immobili mobiliari da immobilizzazione prevista per spese correnti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per versamento anticipato di prezzi:		0,00	0,00	0,00
I) Parte di parte capitolato destinata a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o di norme omologhi	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per versamento anticipato di prezzi:		0,00	0,00	0,00
L) Entrate da parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da acciunzione di prestiti destinata a utilizzarne anticipata da prezzi	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DI PARTE CORRENTE (I) 0,00-0,00-2,00		0,00	0,00	0,00

Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Si rinvia alle tabelle allegate al bilancio e alle competenti sezioni del DUP e della presente nota integrativa.

COMUNE DI RONCEGNO TERME Provincia di Trento



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

FOGLI DI BILANCIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIPORTAMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2016		COMPETENZA ANNO 2019	
		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo risultato di ammortamenti: previsti per quote di investimento (2)	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
R) Fatture Tasse 4 02,5 (riduz. 0,0)	(+/-)	50.421,71	0,00	0,00	0,00
C) Entro Tasse 4 02,5 - Cessione agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei generi da loro resi ai sensi pubblici	(+/-)	2.952.386,46	4.922.423,91	2.911.161,00	0,00
D) Entrate di partecipazione dominante a quote corrispondenti a quote specifiche disponibili di legge o dei principi contabili	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Entrate Tasse 5 02 per Risarcimenti di crediti di breve termine	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Tasse 5 02 per Risarcimenti di crediti di medio-lungo termine	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Tasse 5 04 relative a Altri estremi per riduzione di attività finanziaria	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di partecipazione dominante a quote di investimento in base a specifiche disponibilità legate ai dati principi contabili	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrata da movimento di prestiti disposte a estinzione anticipata delle prese	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Tasse 2 01 - Spese in corso esigibili al netto delle imposta, rimborsabile di tasse	(+/-)	2.465.346,00	4.922.423,91	2.911.161,00	0,00
V) Spese Tasse 2 01 per Acquisizioni di attivita finanziarie	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Tasse 2 04 - Altri versamenti in conto capitale	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTI INTERNO DI PARTE CAPITALE Z = P-Q-R-C-L-S2-T-L-M-L-V-U-E		0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo di finanza pubblica

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, con alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche a rendiconto.

Per il triennio 2017-2019 la legislazione vigente non considera tra le entrate finali l'avanzo e il fondo pluriennale vincolato, mentre tra le spese sono esclusi dal calcolo del saldo il fondo crediti di dubbia esigibilità, le spese per la restituzione delle quote di ammortamento dei mutui e il fondo pluriennale vincolato di spesa.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati in seguito al normale svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPECTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	50.427,73	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	50.427,73	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	660.100,00	674.100,00	698.433,11
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	904.339,40	859.580,92	835.247,81
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	502.117,00	507.086,00	507.086,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.552.918,93	4.922.625,91	231.135,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISTITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.066.556,40	2.040.766,92	2.040.766,92
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata	(+)	0,00	0,00	0,00

da entrate finali)				
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	9.692,00	9.460,00	9.460,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2+H3+H4+H5)	(-)	2.056.864,40	2.031.306,92	2.031.306,92
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.603.346,66	4.922.625,91	231.135,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2+I3+I4)	(-)	2.603.346,66	4.922.625,91	231.135,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾				
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾		9.692,00	9.460,00	9.460,00
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)				

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con

l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso).

Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui

attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione. In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generale, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio). Le entrate oggetto di svalutazione sono costituite in minima parte da entate derivanti da attività di

accertamento in materia tributaria e da proventi da canone occupazione aree e tassa posteggio. La parte più rilevante del fondo deriva dalle sanzioni al codice della strada e ai regolamenti che per effetto del nuovo principio sono previste in entrata sulla base delle sanzioni elevate e non sulla base della stima degli incassi. In via precauzionale sono stati considerati anche alcuni trasferimenti correnti da pubbliche amministrazioni, in quanto per la realizzazione di un progetto culturale alcuni Comuni comunicavano di essere in difficoltà a trovare le risorse per pagare la propria quota.

La composizione del fondo per titoli e tipologie è riportata nella tabella seguente

TITOLO	TIPOLOGIA	ACCANTONAMENTO AL FCDE
1 entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	imposte, tasse e proventi assimilati	71,98
2 trasferimenti correnti	trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	473,82
3 entrate extratributarie	proventi derivanti da attività di controllo e repressione delle irreg. E illeciti	8067,15
3 entrate extratributarie	rimborsi e altre entrate	23,22
3 entrate extratributarie	correnti	1056,49
		9692,66

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

Stanziameneti di entrata e attendibilità delle previsioni

Nello stimare le entrate sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su

di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Nei successivi paragrafi si analizzano i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Tributi.* I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.* Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.* Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.* Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio

ufficiale (entrate per tipologia).

ENTRATE	TRENTO STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	1	2	3	4	5	6
Imposte tasse e preventivi assimilati	725.234,61	814.033,74	732.100,00	660.100,00	674.100,00	698.433,11
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi prequisitivi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi prequisitivi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	725.234,61	814.033,74	732.100,00	660.100,00	674.100,00	698.433,11
						-9,83

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.)

Con gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" a partire dal 2015, è stata istituita, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.); La nuova imposta sostituisce l'IMU e la TASI;

Il presupposto dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfeusis sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area; il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta;

Con l'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", il legislatore provinciale interviene nuovamente in materia di (IM.I.S.) allo scopo, in primo luogo, in analogia a quanto previsto dal legislatore nazionale, di non assoggettare le abitazioni principali (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), in secondo luogo di agevolare le imprese in materia fiscale;

La politica fiscale:

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2016 sottoscritto in data 11 novembre 2015 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento, conferma fino al 2019 i presupposti e le misure della manovra posta in essere nel 2016, caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale con l'introduzione di modifiche alla disciplina dell'imposta Immobiliare semplice (IM.I.S.) con l'intento di preservare l'attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini mediante l'azzeramento dell'IMIS sulle abitazioni principali e la riduzione delle aliquote in favore di alcune categorie catastali del settore produttivo; L'Amministrazione, condividendo questa valutazione ed impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, concorda sull'estensione temporale dell'applicazione del quadro normativo IM.I.S. approvato per il biennio 2016 – 2017, e quindi sulla sua applicazione fino a tutto il periodo d'imposta 2019.

■ Pertanto per il periodo d'imposta 2017 le aliquote saranno fissate nella seguente misura:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,00%;
- b) per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 0,35%;
- c) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze lo 0,895%;
- d) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2: 0,55%;
- e) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3: 0,55%;
- f) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9: 0,79%;
- f) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1%; dalla rendita catastale è dedotto un importo pari a 1.500 euro;
- e) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati: 0,895%;
- f) per le aree fabbricabili: 0,895%.

La detrazione per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze è pari ad euro 326,93.

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione